

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO COMUNALE

Registrata Al Numero 19/ Anno 2013

Trasmessa All'ufficio Segreteria Il Giorno 03-04-2013

Trasmessa All'ufficio Ragioneria Il Giorno 03-04-2013



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CICCARELLI CARMELA

OGGETTO : Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Castelfranco in Miscano e Succivo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE PER LA PARTE DI COMPETENZA

SUCCIVO LI

3/4/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANIELLO MARSILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE : FAVOREVOLE

Succivo li

3/4/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2013

n. 8 del 11 aprile 2013

Oggetto

Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Castelfranco in Miscano e Succivo

L'anno duemilatrecentotredici, addì 11 aprile 2013 alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocata nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta: ORDINARIA risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
Sindaco	TINTO ANTONIO	P	Consigliere	PAPA FRANCESCO	P
Consigliere	NARDACCIO FRANCESCO	P	Consigliere	MARSILIO ANTONIO	P
Consigliere	SERRA GENNARO	P	Consigliere	DELL'AVERSANA FRANCESCO	A
Consigliere	IOVINELLI AMEDEO	P	Consigliere	D'ERRICO ANTONIO	P
Consigliere	MORELLI FRANCESCO	P			
Consigliere	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
Consigliere	AULETTA RAFFAELE	P			
Consigliere	DI SANTILLO SALVATORE	P			
Consigliere	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 12 totale assenti :1

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : DOTT. MARCO VERDICCHIO ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il responsabile del servizio proponente ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime **parere : FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto

Il Responsabile del servizio : ANIELLO MARSILIO

Premesso, altresì, che il dirigente responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 si esprime **parere : FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Il Responsabile del Servizio Finanziario : ANIELLO MARSILIO

OGGETTO: APPROVAZIONE della CONVENZIONE per la GESTIONE in FORMA ASSOCIATA del SERVIZIO di SEGRETERIA COMUNALE tra i COMUNI di CASTELFRANCO in MISCANO e SUCCIVO.

VERBALE della DISCUSSIONE

Il Sindaco illustra la proposta e dà atto che l'orario di servizio previsto in convenzione è modulato sulle esigenze e le dimensioni dei Comuni coinvolti e che pertanto il Segretario sarà presente a Succivo quattro giorni su cinque.

Il Consigliere Raffaele Auletta rileva che le esigenze del Comune di Succivo avrebbero reso necessaria una presenza per l'intera settimana lavorativa.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita alla votazione:

CON 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti (il numero di consiglieri presenti è lo stesso del momento dell'appello ma come evincibile dal verbale n.4 la composizione è diversa essendo entrato il Consigliere Dell'Aversana Francesco e uscito il Consigliere Marsilio)

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Successivamente,

il CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

VISTO il quarto comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000;

CON 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti

DELIBERA

di DICHIARARE immediatamente eseguibile il provvedimento sopra approvato.

OGGETTO: APPROVAZIONE della CONVENZIONE per la GESTIONE in FORMA ASSOCIATA del SERVIZIO di SEGRETERIA COMUNALE tra i COMUNI di CASTELFRANCO in MISCANO e SUCCIVO.

Il Responsabile dei Settori Amministrativo ed Economico-Finanziario, attesta la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario


Su proposta del Sindaco

il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Succivo e Castelfranco in Miscano, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;
- l'organizzazione in forma associata permette notevoli risparmi di spesa;

VISTI altresì:

- lo schema di convenzione di segreteria predisposto e allegato alla presente;
- l'art. 98 del D.Lgs n. 267/2000;
- i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;

CON voti.....;

DELIBERA

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

di APPROVARE la Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale – art. 98 D.Lgs n. 267/2000 - tra i Comuni di Castelfranco in Miscano e Succivo composta da n. 14 articoli e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di DARE ATTO che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione della sopracitata Convenzione;

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Succivo e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – ex AGES Campania;
Successivamente,

il CONSIGLIO COMUNALE

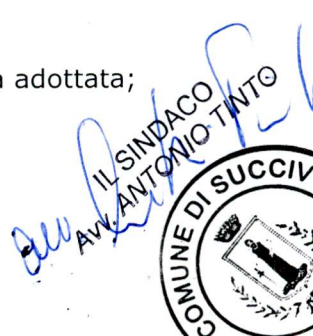
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

VISTO il quarto comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000;

CON voti

DELIBERA

di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



CONVENZIONE di SEGRETERIA tra i COMUNI di CASTELFRANCO in MISCANO e SUCCIVO

L'anno duemilatrecenti, addì ____ del mese di _____,

TRA:

1) Il Comune di Castelfranco in Miscano (Bn) nella persona del Sindaco *pro-tempore* Avv. Antonio Pio Morcone, nato a San Giovanni Rotondo il 15 novembre 1969, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (c.f.: 82002270625);

E

2) Il Comune di Succivo (Ce) nella persona del Sindaco *pro-tempore* Avv. Antonio Tinto, nato a Napoli il 10 novembre 1972, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (c.f.: 81000670612);

PREMESSO che:

- l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- i Comuni di Castelfranco in Miscano e Succivo, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n.....del..... assunta dal Consiglio Comunale di Castelfranco in Miscano e con deliberazione n.....del..... assunta dal Consiglio Comunale di Succivo entrambe dichiarate immediatamente eseguibili;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art.1

oggetto della convenzione

1. I Comuni di Castelfranco in Miscano e di Succivo dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.
2. La presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

art.2

Comune capo-convenzione

1. I predetti Enti stabiliscono che il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione ricade sul Comune "Capo-convenzione" che è il Comune di Castelfranco in Miscano che in quanto tale è anche sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato.

art.3

compiti del Segretario

1. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

art.4

durata, modalità di scioglimento anticipato e conseguenze dello stesso

1. La presente convenzione avrà durata pari ad anni cinque dalla data del provvedimento di presa d'atto ad opera dell'organo competente a seguito della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e delle sezioni regionali della stessa e potrà essere sciolta in qualunque momento con effetto immediato per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, espressa previa deliberazione dei rispettivi Consigli.
2. Ciascuno dei Comuni potrà recedere unilateralmente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o nella data successiva indicata nell'atto di recesso.
3. Il recesso unilaterale deliberato, da un Comune presso il quale si sono tenute elezioni amministrative, nel periodo che va tra il sessantunesimo e il centovesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti è immediatamente efficace una volta comunicato all'altro Comune. Se tale deliberazione avviene invece meno di sessanta giorni dopo la proclamazione l'efficacia della stessa decorre allo scadere del sessantesimo giorno.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario resta in servizio. Fatte salve le prerogative di nomina di nuovi Segretari previste dalle leggi vigenti, lo scioglimento della convenzione non può determinare la perdita di titolarità da parte del Segretario di tutte le sedi già facenti parte della convenzione, pertanto a seguito dello scioglimento, in mancanza di diverso accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo della convenzione ossia di Castelfranco in Miscano.

art.5

modalità di scelta del segretario

1. Segretario titolare della presente convenzione è il Segretario titolare al momento dell'attivazione presso uno dei comuni convenzionati.
2. Titolato ad effettuare le successive eventuali nomine è il Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

art.6

revoca del Segretario

1. La revoca del Segretario potrà avvenire nei modi e alle condizioni di cui all'art.100 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito l'altro Sindaco e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo-convenzione.

art.7

dipendenza funzionale

1. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda di quale sia il Comune interessato alla questione da trattare.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico che per quanto attiene quello economico e salvo che per i casi espressamente disciplinati in altro modo anche mediante il presente atto, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessario di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.
3. Le Ferie o le altre assenze del Segretario necessitanti di preventivo assenso sono autorizzate dal Sindaco del Comune presso il quale il Segretario deve svolgere la propria attività nelle giornate in cui ha chiesto di assentarsi.

art.8

ulteriori competenze del Sindaco del Comune Capo-convenzione

1. Il Sindaco del Comune Capo - Convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, sentito il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:
 - a) richiesta all'ex Agenzia di nominare un segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del Segretario titolare;
 - b) autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività al di fuori dell'orario di lavoro. Si precisa che l'attribuzione al Segretario di ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs 267/2000 o di altra norma di legge compete autonomamente al Sindaco di ogni comune convenzionato.

art.9

articolazione dell'orario settimanale

- 1 Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a 6 ore presso il Comune di Castelfranco in Miscano e a 30 ore presso il Comune di Succivo.

2. Il calendario dei giorni sarà oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei due Comuni, sentito il Segretario Comunale e potranno essere variati allo stesso modo per necessità di servizio. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. Il suddetto accordo deve comunque, in osservanza al decreto del Presidente dell'Unità di Missione "Ex Ages" di cui al prot. n. 25402 del 17.5.2011 e salvo che lo stesso non venga superato da diverse disposizioni o pronunciamenti, fare sì che il Segretario preli servizio nei singoli comuni in giorni diversi riducendo così al minimo indispensabile gli spostamenti da una sede all'altra nel corso della stessa giornata lavorativa.

3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - ex AGES Campania, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati, avendo in ogni caso come presupposto l'unicità della Segreteria convenzionata.

art.10

spese della convenzione

1. I Comuni convenzionati concorrono alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi e alle spese relative alla partecipazione per conto dei due Enti a corsi di aggiornamento, convegni o missioni nella seguente misura: 1/6 a carico di Castelfranco in Miscano e 5/6 a carico di Succivo.

2. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte per necessità specifiche dei singoli Enti, il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 e all'art.45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 affrontate per raggiungere nella stessa giornata una ulteriore sede rispetto a quella in cui, secondo l'articolazione dell'orario, il Segretario era chiamato a prestare attività e, comunque, ogni altro onere strettamente connesso a necessità specifiche dei singoli Enti, sono esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale le attività che danno diritto al pagamento vengono effettuate.

3. Allo stesso modo di cui al comma precedente, restano ad esclusivo carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. sopra citato, l'eventuale necessità di applicare l'istituto del cd. "galleggiamento" che opererà solo in proporzione alle ore prestate nel Comune in cui tale diritto matura e all'importo di riferimento, la valutazione ai fini della retribuzione di risultato e la corresponsione della stessa.

4. Tutte le somme spettanti al Segretario indicate nei commi precedenti, anche se non rientranti tra le spese da ripartire proporzionalmente tra i Comuni, saranno allo stesso corrisposte per intero dal Comune capo-convenzione. A tal fine il Comune non capo-convenzione comunica tempestivamente l'importo delle voci di cui ai commi 2 e 3 e dei diritti di segreteria ivi maturati all'altro Comune per consentire a quest'ultimo la verifica del rispetto del limite previsto dall'art.41 della legge 11.07.1980 n.312, il corretto calcolo delle spettanze e la liquidazione delle stesse.

5. Il servizio di mensa o quello sostitutivo saranno garantiti, se previsti, dal singolo Comune presso il quale il Segretario è presente in servizio e contabilizzati al fine dell'eventuale calcolo delle imposte sul reddito dal Comune capo convenzione al quale andranno, per tempo, trasmesse le informazioni necessarie.

6. Il Comune non capo -convenzione provvede a corrispondere al Comune capo-convenzione entro il 10 di ogni mese senza necessità di apposita richiesta le somme a proprio carico.

7. Il Segretario ha diritto di ricevere dal Comune Capo-convenzione il pagamento di tutte le somme spettantigli che, pertanto, detto Comune è tenuto a corrispondergli anche in caso di inadempienza da parte dell'altro Ente

art.11

forme di consultazione

1. La consultazione tra gli Enti Convenzionati avviene attraverso incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art.12

regolazione delle controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

- uno nominato dal Comune avanzante contestazioni;
- uno dal Comune resistente
- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e il Comune resistente, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Benevento.

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

art.13
registrazione

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

art.14
norme finali

1. A norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi organi consiliari dei Comuni convenzionati e tutti gli atti relativi ad eventuali modifiche o allo scioglimento anticipato della stessa, nonché all'eventuale recesso unilaterale da parte di uno dei comuni aderenti, andranno trasmessi alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - ex AGES Campania, per i provvedimenti di competenza.

2. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO di CASTELFRANCO in MISCANO
Avv. Antonio Pio Morcone

IL SINDACO di SUCCIVO
Avv. Antonio Tinto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO VERDICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 12 aprile 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi al 27 aprile 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio
Angelo Marsilio

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva il : per la decorrenza del termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del dlgs 267-2000 , se non dichiarata l'immediata esecutività;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno : 11.04.2013

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
- () consigliere Comunale
- () altro

Succivo li :

il responsabile del servizio

